



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 01/06/2018

Numero Registro Dipartimento: 613

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5812 del 05/06/2018

**OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 - MISURA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE VIGNETI - APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO - CAMPAGNA 2018/2019 .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Visti:

- la L.R. del 13/5/96 n° 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari* in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13/05/1996 e dal D.Lgs n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, recante “*Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione*”;
- la D.G.R. n. 24 del 11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” all’Ing. Carmelo Salvino;
- il decreto D.D.G. n. 12847 del 21.11.2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 7 “PSR 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al dott. Domenico Modaffari;
- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 46;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante :”Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- l’articolo 4, comma 3, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
- il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2013 n. 15938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

- il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 16 del 21 gennaio 2011 recante “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;
- le Linee guida per l’attuazione di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1049 e di esecuzione (UE) 2016/1150 in materia di PNS nel settore vitivinicolo, pubblicate sul sito dell’Unione europea;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 03.03.2017 recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 16 gennaio 2014, avente per oggetto “Approvazione delle misure applicative del Regolamento (CE) 1234/2007 e del Regolamento (CE) 555/2008 - Organizzazione Comune di mercato Vitivinicolo - Programma Regionale di Sostegno 2014-2018”.

Premesso che:

- il MIPAAF, con D.M. n. 2987 del 15 maggio 2018, ha ripartito i fondi alle Regioni per il Programma Nazionale di Sostegno (PNS)-Settore Vitivinicolo, Campagna 2018/2019, assegnandola somma di € 2.401.392,00; alla Misura “ Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti”;
- AGEA 2017 in data 19 aprile 2018 (ORPUM 34196) ha emanato le Istruzioni Operative n. 17 “OCM unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2018/2019”;
- appare opportuno rendere direttamente applicabili nella Regione Calabria eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico relative alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti senza che sia necessario procedere al formale recepimento;

Sulla Scorta dell’istruttoria effettuata dalla strutture interessate e dell’Avviso predisposto dal Dirigente del Settore 7 che attesta la regolarità amministrativa a tutte le prescrizioni di legge;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

Di Approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relativo alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, Campagna “2018/2019, Allegato e le Dichiarazioni in uno allegati per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Stabilire che il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande di aiuto, fissato per la Campagna 2018/2019, è fissato alle ore 24,00 del 30.06.2018; le domande rilasciate oltre il predetto termine non sono ricevibili;

Di Stabilire inoltre, che il plico chiuso contenente la copia cartacea della domanda di aiuto, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione prevista dalle disposizioni regionali deve pervenire improrogabilmente al protocollo del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Settore 7 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07.07.2018. I plichi pervenuti oltre predetto termine saranno dichiarati irricevibili. Ai fini del termine di scadenza farà fede esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo regionale.. Pertanto non saranno accettate domande per mezzo posta, oltre le ore 13,00 del suddetto giorno;

Di Nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Giuseppe De Sensi;

Di Dare Atto che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;

Di Dare Atto inoltre che alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, Campagna 2018/2019 è destinato un finanziamento € 2.401.392,00 a valere sulle risorse assegnate con Decreto Direttoriale MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018. Eventuale risorse liberate da altre Misure e/o rivenienti da riassegnazioni effettuate dal MIPAAF verranno aggiunte alle risorse finanziarie del presente Bando. L'aiuto sarà erogato alle aziende vitivinicole dall'Agea, sulla base di elenchi di beneficiari trasmessi dalla Regione Calabria;

Di Stabilire infine che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, nei termini di legge; ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;

Di Pubblicare il presente atto sul sito: *www.regione.calabria.it* e al BURC Telematico;

Di Trasmettere detto provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ad AGEA per gli adempimenti di competenza.

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
MODAFFARI DOMENICO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO
(con firma digitale)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2018/2019.

1. PREMESSA

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e dal Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008.

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista nell'ambito del Programma nazionale di sostegno previsto dall'OCM Vino. Il PNS 2019-2023, comunicato dal Mi.P.A.A.F. alla Commissione il 1° marzo 2018, garantisce la copertura finanziaria fino al 2020.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017, modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1431 del 7 marzo 2018, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti.

Il suddetto decreto demanda alle Regioni e alle Province autonome l'adozione delle disposizioni per l'applicazione della misura.

Il MIPAAF con Decreto Dirigenziale n. 2987 del 15 maggio 2018, ha assegnato alla Regione Calabria la somma di € 2.401.392,00 per la misura "Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti", annualità 2018/2019.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009) e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
-
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012): “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012): “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013), recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014), recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. (G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009) “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (condizionalità);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.1411 del 03 marzo 2017 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti (di seguito, Decreto Ministeriale di attuazione);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole n. 1431 del 7 marzo 2018 concernente modifica del Decreto 3 marzo 2017 n. 1411 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole 5 agosto 2014 n. 4615 e s.m.i. – Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi, modificato da decreto MIPAAF n. 3730 del 23/10/2015;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 162 del 12 gennaio 2015 – Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. N. 5071 del 21 ottobre 2015 – Sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di una estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017 "Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Circolare AGEA Coordinamento 31081 del 7 aprile 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 18162.2017 del 1 marzo 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 – Procedura delle garanzie informatizzate;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 – Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr;
- Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20/3/2015 Riforma PAC – DM 12 GENNAIO 2015 n.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di coltivazione;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Circolare ACIU.2014.704 del 31/10/2014 e s.m.i. di attuazione del DM n. 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- Istruzioni O.P. AGEA N. 17 prot. ORPUM n. 34196 del 19/04/2018 -O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2018/2019.

3. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni:

Organismo pagatore: AGEA – O.P. che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1290/2005.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale è un contenitore cartaceo ed elettronico unico ed univoco, istituito ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503, contenente le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

Il titolare o il legale rappresentate dell'azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell'Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa.

La costituzione del fascicolo aziendale è propedeutica alla presentazione di una qualsiasi domanda e/o atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo.

Ogni richiedente di contributo, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

I richiedenti, antecedentemente ad ogni richiesta di contributo, sono tenuti ad eseguire una verifica della situazione aziendale e in caso di variazioni procedere all'aggiornamento e all'integrazione.

Schedario viticolo: è lo strumento previsto dall'articolo 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010.

Appezzamento viticolo: è una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata.

Parcella viticola aziendale: presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale.

Unità vitata: è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o "altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG/DOC/IGT.

Superficie vitata: è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed in testa al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata ai fini del pagamento dell'aiuto: in fase di collaudo delle opere realizzate, la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione. I diritti di reimpianto sono determinati sulla base della suddetta definizione di superficie vitata stabilita dal D.M. 16 dicembre 2010.

Diritto di impianto della riserva regionale: diritti di impianto/reimpianto a disposizione della Regione per la concessione ai produttori.

Autorizzazione: autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero convertita a partire da un precedente diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n. 1308/13 e del Decreto Ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di vigneti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o che è in possesso di diritti di reimpianto. Nel caso di progetti collettivi il beneficiario è anche socio dell'organismo associativo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che conduce una superficie vitata sulla quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Azienda agricola: l'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico - economiche.

Unità tecnico - economica: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicati in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità

come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Cooperative agricole: imprese che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione delle uve conferite dai soci produttori agricoli e di commercializzazione dei prodotti (vini, spumanti, ecc.).

Organizzazioni di produttori vitivinicoli: organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

ConSORZI di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica: i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2010.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale o integrale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

4. FINALITA'

La misura si pone l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle richieste del mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- migliorare le tecniche di gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

Le presenti disposizioni si applicano per l'attuazione della misura per la campagna 2018/2019.

5. BENEFICIARI

I beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

Possono altresì beneficiare degli aiuti i richiedenti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso di diritti di impianto/reimpianto in corso di validità, compresi quelli concessi dalla riserva regionale e che hanno attivato la procedura per la conversione in autorizzazioni secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, modificato dal decreto ministeriale n. 1431 del 7 marzo 2018 e dalle disposizioni dell'AGEA.

In ogni caso la procedura di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto deve essere completata positivamente:

- entro il 30 Giugno 2018, termine ultimo per la presentazione delle domande;
- i conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i.

Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- c) cooperative agricole;

d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica riconosciuti ai sensi del D. Lgs. n. 61/2010 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238.

Le domande di aiuto possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo.

I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c), d) ed e). Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore AGEA, direttamente al singolo produttore, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che presenta la domanda di aiuto.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato.

6. TIPOLOGIE PROGETTI

Le domande di aiuto presentate dai soggetti di cui all'art. 3, possono riguardare progetti singoli o collettivi.

Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione.

I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all'organismo associativo titolare del progetto collettivo.

I progetti collettivi possono essere presentati esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c), d) ed e) di cui al precedente articolo 5.

La domanda per un progetto collettivo, deve essere corredata, oltre alla prevista documentazione, delle domande dei singoli produttori aderenti.

Gli organismi associativi che presentano un progetto collettivo sono responsabili della programmazione fisica e finanziaria del progetto.

La responsabilità per la realizzazione degli interventi è invece del singolo produttore aderente al progetto collettivo che presenta la domanda di aiuto.

Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall'AGEA – O.P., direttamente al singolo produttore, persona fisica o giuridica, conduttore dell'azienda agricola che presenta la domanda di aiuto.

7. INTERVENTI E AZIONI AMMISSIBILI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento.

A – Riconversione varietale, che consiste:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.

L'intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:

A1- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda; A2 -

reimpianto con diritto/autorizzazione;

A3 – reimpianto anticipato; A4 –

sovrainnesto.

B – Ristrutturazione , che consiste:

- nel reimpianto con diversa collocazione del vigneto in una posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto nello stesso appezzamento, ma con modifiche alla forma di allevamento ed al sesto di impianto.

L'intervento può essere attuato attraverso le seguenti azioni:

- B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- B2 - reimpianto con diritto/autorizzazione;
- B3 – reimpianto anticipato.

Gli interventi di riconversione varietale e di ristrutturazione di cui alle lettere A) e B), possono altresì essere attuati attraverso la seguente azione:

C - Miglioramento delle tecniche di gestione,

dei vigneti esistenti, esclusa l'ordinaria manutenzione.

L'intervento è attuato su vigneti esistenti, esclusa l'ordinaria manutenzione, attraverso la seguente azione:

C1 - modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente con una forma di allevamento idonea alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

L'intervento per essere ammissibile all'aiuto deve riguardare la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta ed ammessa all'aiuto e il cambio della forma di allevamento.

Nell'ambito di tale azione non sono pertanto ammissibili all'aiuto:

- gli interventi che prevedono una sostituzione parziale o totale dei pali e/o dei fili della superficie vitata ammessa all'aiuto senza intervenire nella forma di allevamento;
- gli interventi che prevedono soltanto operazioni di potatura di riforma del vigneto senza prevedere la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata ammessa all'aiuto.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente interventi di riconversione/ristrutturazione e sovrainnesto che prevedono l'utilizzo di vitigni idonei alla produzione di vini DOP e IGP della Regione Calabria di seguito riportati:

VARIETA' DI VITE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE NELLA REGIONE CALABRIA		
COD. CAT. NAZIONALE	VARIETA'	UNITA' AMMINISTRATIVA
2	AGLIANICO N.	REGIONE CALABRIA
10	ALICANTE N.	REGIONE CALABRIA
13	ANSONICA B.	REGIONE CALABRIA
19	BARBERA N.	REGIONE CALABRIA
42	CABERNET FRANC N.	REGIONE CALABRIA
43	CABERNET SAUVIGNON N.	REGIONE CALABRIA
46	CALABRESE N.	REGIONE CALABRIA
56	CASTIGLIONE N.	REGIONE CALABRIA
298	CHARDONNAY B.	REGIONE CALABRIA
90	GAGLIOPPO N.	REGIONE CALABRIA
98	GRECO BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
99	GRECO NERO N.	REGIONE CALABRIA
105	GUARDAVALLE B.	REGIONE CALABRIA
106	GUARNACCIA B.	REGIONE CALABRIA
125	MAGLIOCCO CANINO N.	REGIONE CALABRIA
129	MALVASIA BIANCA B.	REGIONE CALABRIA
140	MALVASIA NERA DI BRINDISI N.	REGIONE CALABRIA
299	MANZONI BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
143	MARSIGLIANA NERA N.	REGIONE CALABRIA
146	MERLOT N.	REGIONE CALABRIA

150	MONTEPULCIANO N.	REGIONE CALABRIA
151	MONTONICO BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
153	MOSCATO BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
164	NERELLO CAPPUCCIO N.	REGIONE CALABRIA
165	NERELLO MASCALESE N.	REGIONE CALABRIA
172	NOCERA N.	REGIONE CALABRIA
183	PECORELLO B.	REGIONE CALABRIA
335	PETIT VERDOT N.	REGIONE CALABRIA
193	PINOT BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
202	PRUNESTA N.	REGIONE CALABRIA
209	RIESLING ITALICO B.	REGIONE CALABRIA
218	SANGIOVESE N.	REGIONE CALABRIA
221	SAUVIGNON B.	REGIONE CALABRIA
227	SEMILLON B.	REGIONE CALABRIA
231	SYRAH N.	REGIONE CALABRIA
238	TRAMINER AROMATICO RS.	REGIONE CALABRIA
244	TREBBIANO TOSCANO B.	REGIONE CALABRIA
254	VERDICCHIO BIANCO B.	REGIONE CALABRIA
343	ZIBIBBO B.	REGIONE CALABRIA

La misura non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale;
- interventi relativi a superficie vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Reg. (CE) n. 1234/2007;
- agli impianti viticoli che negli ultimi 5 anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionale per gli stessi interventi.

8. LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell'ambito dell'intero territorio regionale.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le azioni di ristrutturazione e riconversione di cui all'art. 7 lettere A e B, possono essere realizzate:

- a) utilizzando un diritto di impianto/reimpianto/autorizzazione in possesso del beneficiario;
- b) con l'estirpazione di un vigneto aziendale ed acquisendo la relativa autorizzazione al reimpianto;
- c) con l'impegno del beneficiario ad estirpare un vigneto aziendale esistente di pari superficie in suo possesso, entro la fine del terzo anno a decorrere dalla data dell'impianto del nuovo vigneto;
- d) attraverso il sovrainnesto di superfici vitate.

Alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto/autorizzazione proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto, in corso di validità;
- essere in possesso di un diritto di impianto/autorizzazione acquistato dalla riserva regionale in corso di validità;

Il rilascio delle previste autorizzazioni al reimpianto è effettuato in conformità alla nuova normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo in vigore dal 1 gennaio 2016.

Le autorizzazioni per nuovo impianto non possono usufruire del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/13.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- essere titolare di partita IVA;
- essere iscritto al registro delle imprese agricole tenuto presso la C.C.I.A.A.;

- essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto. Nel caso di conduzione in affitto, la durata residua del contratto di affitto deve essere tale da coprire l'intero periodo vincolativo previsto (5 anni dalla data ultima prevista per la comunicazione di impianto e di fine dei lavori). I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i. Non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, relativa all'ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda;
- le superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto, non devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale.

10. SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA

Per gli interventi realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari.

Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata in 0,3 ettari.

La superficie massima ammissibile all'aiuto per ciascuna domanda è di 10 ettari.

11. MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione non devono comportare un aumento del potenziale produttivo secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali sull'utilizzo dei diritti di reimpianto.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Calabria di cui alla D.G.R. n. 419/2007 modificata con D.G.R. 267/2013.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e deve essere comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento a Cordone speronato, Alberello e Guyot, ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali.

Gli impianti/reimpianti, pena l'inammissibilità della domanda, devono essere realizzati con densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro. In ogni caso per gli impianti da destinare alla produzione di vini DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti con età massima di 15 anni, risultante dallo schedario viticolo, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 3.300 ceppi ad ettaro.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

12. DETERMINAZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato nelle seguenti forme:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione.

La compensazione per le perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita ed assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione regionale al reimpianto anticipato e cioè alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a terzo anno a decorrere dalla data dell'impianto del nuovo vigneto. L'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno dalla data in cui è stato impiantato il nuovo vigneto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010, n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

Qualora l'intervento è realizzato utilizzando diritti che non provengono dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione (es. diritti in portafoglio, diritti acquistati da altre aziende, diritti concessi a partire dalla riserva regionale) o quando l'azione è realizzata attraverso un reimpianto anticipato non è ammissibile all'aiuto la compensazione finanziaria per le perdite di reddito né il contributo previsto per i costi di estirpazione.

L'indennizzo per le perdite di reddito non è altresì riconosciuto nel caso di interventi di ristrutturazione previsti dall'azione C1.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per le perdite di reddito per l'annualità 2018/2019, si fa riferimento alla stima del ricavo medio per le superficie vitate della Regione Calabria (media 2008-2012) elaborata dall'ISMEA.

Il contributo ai costi per la realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione, è erogato in modo forfetario ad ettaro, calcolato con riferimento ai costi medi regionali per l'esecuzione dei lavori previsti dalla diverse azioni, determinati sulla base di una analisi dei costi effettuata dalla Regione e riportati nell'*allegato 1* parte integrante e sostanziale al presente avviso. Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, non può in ogni caso superare l'importo medio regionale per ettaro pari ad € 13.500,00 ad ettaro (Euro tredicimilacinquecento/00 ad ettaro), così come stabilito dalla lettera b comma 3 art. 8 D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017. Nel calcolo dell'importo medio per ettaro sono esclusi gli indennizzi per le perdite di reddito.

In tutti i casi, il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione di cui alla precedente lettera b), anche a seguito delle verifiche effettuate in fase di collaudo dei lavori, non può superare il 75% dei costi effettivi sostenuti per la ristrutturazione e riconversione.

Per le diverse azioni previste sono stabiliti i seguenti importi dell'aiuto forfetario per ettaro:

Riepilogo contributi e indennizzi previsti per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018				
Azione		Contributo per costi di riconversione/ristrutturazione (€/ettaro)	Contributo per costi di estirpazione (€/ettaro)	Indennizzo per perdite di reddito (€/ettaro)
A1 – B1	Estirpazione e reimpianto	12.500,00	1.000,00	1.500,00
A2 – B2	Reimpianto con diritto /Autorizzazione	12.500,00	-	-
A3 – B3	Reimpianto anticipato	12.500,00	-	-
A4	Sovrainnesto	3.000,00	-	750,00
C1	Modifica delle strutture di sostegno del vigneto	5.200,00	-	-

Le operazioni e le spese ammissibili a finanziamento per la realizzazione delle suddette azioni sono esclusivamente quelle riportate nell'*allegato 3*), parte integrante e sostanziale al presente avviso.

Sono riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute e quindi i vigneti realizzati successivamente alla data di presentazione telematica dalla domanda sul portale SIAN.

Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli in loco ex-ante di cui al successivo articolo 13, lettera c), le operazioni di estirpazione, sovrinnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione possono essere effettuate solo a partire dal **10 ottobre 2018**;

L'aiuto è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008.

13. PAGAMENTO DELL'AIUTO

L'aiuto può essere erogato a collaudo o con pagamento anticipato. La scelta tra le due opzioni deve essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di aiuto e non può essere successivamente modificata.

Nel caso di **pagamento a collaudo**, il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento con riferimento alla superficie effettivamente realizzata. In tal caso i beneficiari devono ultimare gli interventi e richiedere il collaudo delle opere tra il **20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019**.

E' tuttavia possibile, su richiesta del beneficiario contestualmente alla domanda di aiuto, erogare il **pagamento anticipato** dell' 80% del contributo a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'AGEA – O.P. di importo pari al 110% del contributo da liquidare con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo Pagatore;
- Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'eventuale 'autorizzazione all'impianto/reimpianto.
- Certificazione antimafia, si rimanda a quanto previsto circolare O.P. AGEA istruzioni operative N. 17 prot. ORPUM n. 34196 del 19/04/2018 -O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2018/2019.

In ogni caso gli importi ammessi a contributo, in sede di pagamento degli aiuti, potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'AGEA – O.P. o a crediti dell'INPS di cui alla legge n. 46 del 6 aprile 2007.

Le specifiche tecniche della misura e le informazioni per il pagamento degli aiuti, sono riepilogate nell'*allegato 4*), parte integrate e sostanziale al presente avviso.

14. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Alle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria regionale sarà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di selezione.

Azione	Punti
Domanda presentata da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	9
Progetti presentati nei territori delle aree DOC/IGT, così come delimitate dai relativi disciplinari di produzione, caratterizzati da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani, e da una viticoltura con sistemazioni su terrazzamenti o gradoni	5
Domanda presentata da aziende viticole condotte con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07	7
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo sup. vitata /SAU > del 50%	9
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali o aziende socie di organismi associativi	5
Aziende vitivinicole che aderiscono ad un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D.Lgs 61/2010 alla data di emanazione del presente bando	2

Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96	5
Nuovo Beneficiario – Azienda che non ha beneficiato di contributi nell'ambito della misura RRV nelle ultime 2 campagne	8

I criteri e le condizioni sopra riportate devono essere posseduti alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto.

L'istruttoria verrà realizzata da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dall'Amministrazione Regionale, che nel corso dei lavori verificherà il rispetto dei requisiti precedentemente esposti.

La Commissione, valutata l'iniziativa, constatata la congruità dei costi dell'investimento e l'ammissibilità della spesa, approverà l'iniziativa e provvederà ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione sopra riportati e formulerà la proposta di graduatoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Il dirigente del Settore 7 "PSR 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP", con proprio decreto, provvede ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili e la declaratoria delle domande irricevibili e non ammissibili.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva sul BURC e sul sito www.regione.calabria.it vale come comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i.

A parità di punteggio verrà data la precedenza alle domande presentate da "giovani agricoltori" che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un'età inferiore ai 40 anni, attribuendo agli stessi un punteggio di merito relativo inversamente proporzionale all'età anagrafica (100 - età anagrafica del richiedente). Nel caso di società di persone o di capitali si considera l'età del legale rappresentante.

La stessa precedenza sarà applicata ai produttori, in caso di finanziamento parziale di un progetto collettivo, nell'ambito dello stesso progetto.

Sono ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria regionale fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità di attuazione della misura.

15. PROCEDURE ATTUATIVE

L'AGEA – O.P. con apposite istruzioni operative disponibili sul sito Internet della stessa Agenzia: www.agea.gov.it definisce:

- tempi, modalità e criteri per la presentazione delle domande;
- modalità di espletamento dei controlli amministrativi e in loco;
- modalità per il pagamento degli aiuti nonché per la presentazione e lo svincolo delle garanzie fidejussorie.

a) Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare La domanda può essere presentata da produttori singoli o nell'ambito di progetti collettivi.

Nel caso di progetti collettivi la domanda deve essere presentata sia dall'organismo collettivo che dai singoli produttori che partecipano al progetto.

La compilazione e la presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA - O.P. sul portale SIAN, secondo una delle modalità previste paragrafo 8. delle istruzioni operative di AGEA – O.P. n. 17 del 19 aprile 2018 . Completata la fase di compilazione della domanda da parte degli utenti abilitati, è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciare la domanda con l'attribuzione del numero di protocollo dell'AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

La domanda si intende effettivamente presentata solo con la fase del rilascio. La sola stampa della domanda non è prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico non sono ricevibili. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per la campagna 2018/2019 è fissato dall'AGEA – O.P. al **30.06.2018**.

Le domande presentate oltre il suddetto termine non sono ricevibili.

Alla domanda dei singoli produttori deve essere allegata la documentazione di seguito elencata.

1. Relazione sottoscritta dal richiedente nella quale emerga, per gli interventi che si intendono realizzare:
 - a. il programma degli interventi distinti per azione e per destinazione produttiva (vini DO/IG);
 - b. gli obiettivi e la rispondenza alle finalità previste dalle disposizioni regionali;
 - c. una valutazione delle potenzialità del/i vino/i per il/i quale/i si realizza il progetto;
 - d. l'eventuale collegamento con azioni di valorizzazione del territorio.Nel caso di progetti collettivi deve essere presentata un'unica relazione a cura dell'organismo collettivo.
2. Idonea documentazione, debitamente registrata, comprovante il legittimo possesso dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione da parte del richiedente (contratti di affitto, ecc.) per l'intero periodo vincolativo previsto al successivo articolo 16.
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in conformità all'*allegato 5* alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 17 del 19/04/2018 e al presente avviso.
4. Planimetria catastale in scala 1:2.000 delle particelle interessate dagli interventi.
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente per l'invio delle previste comunicazioni da parte della Regione, redatta in conformità all'*allegato 6* alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 17 del 19/04/2018 e al presente avviso.
6. Nel caso di società o organismo associativo, delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.
7. Solo nel caso di progetti collettivi:
 - dichiarazione di adesione all'organismo richiedente in qualità di socio dello stesso;
 - elenco dei produttori aderenti al progetto collettivo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo associativo.

Il beneficiario è altresì tenuto a presentare l'eventuale altra documentazione stabilita dall'AGEA – O.P. con le disposizioni applicative della misura.

La domanda cartacea stampata e rilasciata dall'applicativo SIAN sottoscritta in originale deve essere trasmessa alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari -

Settore 7 - Viale Europa Cittadella Regionale - 88100 Catanzaro, entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione telematica della domanda, unitamente a copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione sopra indicata prevista dalle disposizioni regionali di attuazione.

b) Istruttoria regionale delle domande

Sulle domande pervenute sono effettuati, a cura del competente Servizio regionale, i previsti controlli di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità con le modalità stabilite dall'AGEA – O.P. nelle istruzioni operative n17 del 19/04/2018.

Per ciascuna fase istruttoria viene redatta la relativa check-list sul portale SIAN.

Il Dirigente del Settore 7, con apposito atto, approva l'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria e la finanziabilità delle stesse.

L'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto, ovvero l'esclusione della stessa con la relativa motivazione, è comunicata al richiedente a mezzo PEC.

Nel caso di domande con pagamento anticipato, con tale comunicazione verrà richiesto al beneficiario di presentare entro il termine indicato, la prevista garanzia fidejussoria a favore dell'AGEA pari al 110% del contributo liquidato, da produrre secondo le disposizioni di cui alla circolare AGEA n. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14.07.10 – Procedura delle garanzie informatizzate, nonché la dichiarazione di inizio lavori.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro. Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 aprile 2019** direttamente all'Ufficio istruttore della Regione Calabria.

L'ufficio Istruttore cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre l'Ufficio istruttore provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il **15 maggio 2019** a cura dell'Ente Istruttore complete delle rispettive conferme di validità. Tale scadenza viene posticipata al **20 luglio 2019** per polizze afferenti alle ditte interessate a scorrimenti di graduatoria a seguito di economie e/o rimodulazioni nazionali. Detta data non può in nessun caso essere modificata da disposizione regionali.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'ufficio istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione).

Le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti, o che non risultino conformi alle disposizioni dell'AGEA – O.P., non saranno inserite negli elenchi di liquidazione.

c) Controlli in loco ex-ante

L'AGEA – O.P. estrae un campione, pari minimo al 5% delle domande per ogni Regione, per il quale la stessa Agenzia opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 81 del Reg. (CE) n. 555/2008, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 75 del medesimo Regolamento.

Tale controllo è finalizzato alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Al fine di consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuati a partire dal 30 settembre 2018.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo. L'esito del controllo in loco ex-ante, comprese le misurazioni rilevate ai sensi dell'art. 75, è vincolante per la Regione ai fini dell'ammissibilità e finanziabilità degli interventi richiesti nella domanda.

d) Termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della richiesta di collaudo

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di

sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, **apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno 2019** (per le domande con pagamento a collaudo); **entro il 20 giugno 2019 , entro il 20 giugno 2020**, (per le domande con pagamento anticipato)

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all'ufficio istruttore competente della Regione Calabria.

Contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto alla compilazione della rendicontazione finale delle spese sostenute e alla consegna delle planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc. ecc.).

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:

1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;

2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, l'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso l'Ente istruttore comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.

Nel caso di diritti di impianto concessi dalla riserva regionale, ancorché convertiti in autorizzazioni ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017, gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro e non oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione dei diritti di impianto della riserva regionale.

Tale scadenza può essere modificato soltanto se:

a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;

b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate. In ogni caso gli impianti dei vigneti devono essere realizzati entro il termine di scadenza previsto nel/i relativo/i diritto/i di reimpianto/impianto, ovvero autorizzazioni utilizzati/e.

Entro e non oltre il suddetto termine, il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione Calabria – Settore 7 "PSR 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP", la comunicazione di termine dei lavori e la richiesta di collaudo, allegando la seguente documentazione:

- prospetto consuntivo delle opere realizzate redatto in conformità all'*allegato 3bis* alle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 17 del 19/04/2018;
- comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale con le informazioni relative alle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo;
- indicazione della/e autorizzazione/i all'impianto/reimpianto utilizzata/e per l'intervento;
- planimetria, in scala 1:2000, con l'indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
- documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute relative ai materiali (barbatelle, pali, ancore, fili, tiranti, ecc.) ed ai servizi acquistati;
- copia dei titoli di pagamento delle fatture (esclusivamente bonifici, ri.ba., assegni bancari o postali);
- prospetto consuntivo riepilogativo dei lavori effettuati e delle spese sostenute realizzate da predisporre su apposito modello sottoscritto dal produttore, redatto con riferimento ai costi medi regionali per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti riportati nell'*allegato 2*) al presente avviso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite "in economia" con la descrizione del mezzo proprio utilizzato.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della richiesta di collaudo, entro la scadenza sopra indicata, comporta per le domande con pagamento anticipato, la revoca della concessione del

contributo con l'incameramento della relativa garanzia fideiussoria in caso di mancata restituzione da parte del beneficiario delle somme richieste.

e) Rendicontazione anticipo

Ai sensi del decreto ministeriale n. 4615 del 5 agosto 2014 e s.m.i., i beneficiari che hanno percepito anticipi, e che alla data del 15 ottobre non hanno effettuato una richiesta di collaudo finale, dovranno comunicare annualmente all'AGEA – O.P. entro il 30 novembre di ogni anno:

- l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tale comunicazione va presentata anche in fase di richiesta di collaudo finale e in fase dell'eventuale rinuncia post-pagamento.

Per le modalità di trasmissione della suddetta comunicazione si rimanda alle disposizioni stabilite dall'AGEA Coordinamento con la circolare prot. n. ACIU.2014.704 del 31.10.14 ed alle istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di trasmissione della rendicontazione degli anticipi, sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo dell'anticipo percepito.

f) Verifica delle opere realizzate

I controlli relativi agli interventi realizzati saranno effettuati mediante controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

Nel corso del collaudo gli impianti/interventi realizzati vengono sottoposti alle seguenti verifiche:

misurazione in campo, tramite strumentazione GPS, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 555/2008, per definire la superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto;

accertamento delle azioni e delle opere eseguite con riferimento agli impegni assunti nella domanda di aiuto, per definire la loro conformità a quelle previste dalla normativa comunitaria, nazionale ed alle disposizioni regionali attuative della misura.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3 della circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17.02.11. Tale misurazione, conforme al criterio previsto dall'articolo 75, del Reg. (CE) n. 555/2008, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata, all'atto del collaudo, il vigneto realizzato viene confrontato con la superficie ammessa a finanziamento avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 m. (cfr punto 6 della citata circolare AGEA).

In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, e quindi procedere allo svincolo della polizza fideiussoria, senza restituzioni o sanzioni, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo "Restituzioni e penali";

maggior realizzazione: si procede allo svincolo della polizza fideiussoria, previa verifica in ordine alla regolarità della maggior superficie realizzata, con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo.

g) Verifica dei costi sostenuti e svincolo delle polizze fideiussorie

In fase di collaudo saranno effettuati, a cura delle competenti Aree Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, controlli sul 100% delle domande in ordine alla documentazione fiscale presentata (fatture, documenti di pagamento delle stesse, ecc.) allegata alla richiesta di collaudo, al fine di verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non sia superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute. **Con la modifica del Piano Nazionale di Sostegno (PNS) sarà prevista la possibilità di svolgere attività eseguite "in proprio" ("in economia"), sotto forma di prestazioni di lavoro. A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione e, a far data, alle modifiche del PNS.**

La verifica delle spese sarà effettuata con riferimento ai costi medi regionali per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, riportati nell'*allegato 2*) al presente Avviso.

Sono considerate eleggibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione telematica della domanda.

Qualora a seguito dei suddetti controlli si riscontri che il contributo pagato sia superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute, le competenti Aree Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, provvederanno a ricalcolare l'importo del contributo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dal beneficiario. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire ad AGEA il maggior importo percepito, maggiorato degli interessi secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Restituzioni e penali".

La restituzione delle somme per economia di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione totale delle superfici previste nella domanda di aiuto.

Terminati i previsti controlli la Regione provvederà ad inviare ad AGEA – O.P. l'elenco con le richieste di svincolo o di incameramento delle polizze fidejussorie a seconda dell'esito dei controlli stessi.

h) Restituzioni e penali

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del Regolamento delegato, ed al comma 11 dell'articolo 8 del DM 1411 del 03.03.2017, l'aiuto è erogato in anticipo, nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di approvazione di modifiche al progetto iniziale.

Per i pagamenti a collaudo, in base a quanto disposto all'articolo 54 paragrafo 4, iv e v capoverso del Regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è:

- uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- superiore al 50% l'aiuto non viene erogato.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, AGEA – O.P. procederà all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del Regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del Regolamento di esecuzione 908/2014.

Il beneficiario che ricade nelle fattispecie indicate nei precedenti comma 3 e 4 non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

La stessa penalità di cui al comma 5 si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione

i) Varianti di carattere tecnico

Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda, o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di variante relative alle particelle interessate dall'impianto del vigneto, ai vitigni da impiantare, alle caratteristiche tecniche dei vigneti (sesto d'impianto, forma di allevamento, ecc.), alla tipologia di vino, purché rispettino tutte le disposizioni previste dal bando.

Sono ammissibili varianti di particelle solo nel caso in cui le nuove particelle rientrino nella disponibilità del beneficiario e quindi siano presenti nel suo "fascicolo aziendale".

Le richieste di variante devono essere presentate preventivamente alla loro esecuzione, alla Regione Calabria, Area Territoriale di competenza, allegando tutta la necessaria documentazione. Le varianti si intendono accolte qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, non venga comunicato al beneficiario la non ammissibilità parziale o totale della variante.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportino un aumento di superficie o del punteggio richiesti nella domanda.

j) *Variazione del soggetto beneficiario (subentro)* Si possono verificare i casi di seguito elencati.

1. *Subentro prima della comunicazione di finanziabilità della domanda di aiuto*

Il subentro di un soggetto a seguito di cessione di aziende (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), ad altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, prima che la Regione abbia provveduto a comunicarne la finanziabilità, comporta per il subentrante la costituzione o aggiornamento del proprio fascicolo aziendale e la richiesta alla Regione di autorizzazione al subentro.

Qualora la Regione autorizzi la presentazione della nuova domanda di aiuto, questa deve essere presentata, su specifica richiesta della Regione, con le stesse modalità previste dalle disposizioni dell'AGEA – O.P. per le domande di rettifica, entro la data indicata nella nota di autorizzazione inviata al subentrante.

2. *Subentro tra la comunicazione di finanziabilità della domanda di aiuto ed il pagamento dello stesso*

Il subentro di un soggetto a seguito di cessione di aziende (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), ad altro soggetto nel periodo tra la data di comunicazione della finanziabilità della domanda di aiuto ed il pagamento dello stesso comporta la decadenza della domanda di aiuto e la revoca del provvedimento di concessione.

3. *Subentro tra la data di pagamento dell'aiuto ed il collaudo delle opere*

Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'aiuto, ed entro 90 giorni prima della presentazione del termine dei lavori, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di cessione di azienda (cessata attività, decesso del titolare, cessione di azienda a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile), questo ultimo può richiedere, con domanda presentata alla Regione tramite le procedure informatiche predisposte dall'AGEA – O.P. sul portale SIAN, di subentrare nella titolarità della domanda alle seguenti condizioni:

- risulti costituito o aggiornato il suo fascicolo aziendale con le superfici oggetto della domanda di aiuto;
- risulti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno a suo tempo consentito la concessione dell'anticipo;
- il subentrante sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario ai fini del pagamento dell'anticipo.

Non è consentito a fronte di un unico soggetto cedente il subentro di più soggetti.

La Regione, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, verifica il subentro, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con la richiesta di stipulare una garanzia fideiussoria a favore di AGEA - O.P. pari al 110% del contributo erogato o un'appendice di variazione contraente alla garanzia originaria, da produrre in conformità alle disposizioni di AGEA - O.P.

Qualora invece la verifica riscontri la non sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la Regione chiude negativamente l'istruttoria del subentro dandone comunicazione ai soggetti interessati e confermando al soggetto beneficiario la titolarità della domanda.

Qualora la garanzia originaria sia stata emessa da un Ente garante non più ammesso dall'AGEA, il beneficiario, ai fini del subentro, deve produrre nuova garanzia fideiussoria.

k) Rinuncia alla esecuzione dei lavori

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno. La rinuncia alla esecuzione dei lavori dopo il pagamento dell'anticipo da parte dell'AGEA - O.P., comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, totale o parziale, dell'anticipo versato, maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

l) Proroga al termine per l'esecuzione dei lavori

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine lavori.

La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori, previo riconoscimento di causa di forza maggiore, deve essere inoltrata formalmente alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore 7 "PSR 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP", fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Per le domande di aiuto pagate in via anticipata su cauzione non è consentito concedere proroghe oltre il 20 giugno 2021.

E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 2 del regolamento UE 1306/2013 9, quali:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- c) decesso del beneficiario;
- d) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- e) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".

m) Comunicazione di decadenza totale/parziale

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento regionale di decadenza parziale/totale della domanda, il competente Settore Regionale effettua una comunicazione al soggetto interessato a mezzo raccomandata A.R. o via PEC ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i.

La comunicazione contiene le motivazioni puntuali ed esaustive della decadenza parziale/totale della domanda, con l'invito al beneficiario a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Il competente Settore Regionale, prima di emettere il provvedimento definitivo di decadenza parziale/totale della domanda valuta le controdeduzioni e la documentazione presentate dal beneficiario.

Articolo 14

Impegni del beneficiario

Le superfici vitate che beneficiano degli aiuti dovranno essere mantenute in coltura per almeno 5 anni dalla data di comunicazione di impianto e di fine dei lavori.

L'inosservanza del suddetto periodo vincolativo, comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi legali previsti per

legge calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto realizzato successivamente al collaudo, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dal presente bando. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore 7 "PSR 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP", dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme, unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

Articolo 15

Condizionalità

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/13, si applicano le disposizioni in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 1306/13. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (UE) n. 1306/13, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito della misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, fa seguito l'irrogazione delle previste sanzioni.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

A seguito dell'adozione del Decreto Ministeriale n° 1715 del 20.03.2017 le risorse stanziare per il finanziamento delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate per l'annualità 2017/2018, ammontano complessivamente ad € 2.263.293,00.

Articolo 17

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella.

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Responsabile Procedimento	Atto finale
Verifica ricevibilità ammissibilità e finanziabilità delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	60		Liste di controllo
Approvazione graduatoria e notifica esito ai beneficiari	Termine fase precedente	15		Provvedimento approvazione e comunicazione ai beneficiari
Autorizzazione pagamenti	Dalla data di presentazione della garanzia	30		Elenchi di pagamento

	fidejussoria (pag. anticipato) o dalla data di ultimazione del controllo in loco (pag. a collaudo)			
Erogazione contributo	Invio ad AGEA degli elenchi di pagamento	30	AGEA – O.P.	Decreti pagamento
Controlli in loco	Dalla data di inserimento a sistema della richiesta di collaudo	120	AGEA – O.P.	Lista di controllo
Controllo documentazione di spesa	Termine fase precedente	30	Aree Territoriali di competenza	Lista di controllo
Richiesta svincolo/incameramento polizze fidejussorie	Ultimazione controlli in loco e della documentazione di spesa	30		Comunicazione ad AGEA – O.P.
Svincolo/incameramento polizze fidejussorie	Termine fase precedente	30	AGEA – O.P.	Comunicazione di svincolo o richiesta di incameramento

I suddetti termini sono indicativi e potranno subire variazioni in dipendenza delle disposizioni emanate dall'AGEA – O.P. e della funzionalità degli applicativi SIAN.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
I					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

Dichiarante	Cognome	Nome	codice fiscale	luogo di nascita	data di nascita
n					
	Comune residenza	via	n.	Provincia	CAP

SEZIONE B – DICHIARAZIONE e AUTORIZZAZIONE

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome) (nome)..... CUA (in seguito indicato come "richiedente") ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e s.m.i

DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di _____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. _____ del _____ registrato presso _____ in data _____
- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di mia proprietà consistono in (barrare tutte le tipologie di lavoro che sono proposte) :

Con modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

<input type="checkbox"/> Estirpo e reimpianto	<input type="checkbox"/> Reimpianto anticipato	<input type="checkbox"/> Sovrainnesto	<input type="checkbox"/> Utilizzo di autorizzazioni
---	--	---------------------------------------	---

SEZIONE C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato.

Il/I dichiarante/i autorizza/autorizzano ai sensi del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento sotto specificato/i:

Dichiarante	tipo documento	numero	rilasciato da	data rilascio
1				
2				
n				

Data Luogo

FIRME DICHIARANTI

1.

2.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il __/__/____ codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante della Società _____
Codice Fiscale _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____ titolare dell'istanza\domanda n. _____

DICHIARA

che ai fini della ricezione delle comunicazioni relative all'istanza\domanda n. _____

- l'indirizzo di posta elettronica certificata è _____ coincidente con quella inserita nel proprio Fascicolo Aziendale;
- **si impegna a mantenere tale PEC attiva fino alla conclusione dell'istanza\domanda di aiuto o sostituirla con una attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale**

Data __/__/____

(Timbro della Società e firma leggibile
della persona munita di poteri)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a
residente a in

c.f.

nato/a

il

Titolare della domanda n. _____ per la misura ristrutturazione e riconversione vigneti (PNS 2019/2023) consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

alla data odierna **di avere\non avere in conduzione terreni agricoli demaniali con conseguente**

iscrizione\non iscrizione sul Fascicolo Aziendale;
(cancellare la dicitura che non interessa)

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente, all'Ufficio Regionale territorialmente competente, ogni eventuale variazione intervenuta in data successiva alla presente dichiarazione.

Luogo _____

Data

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)